



we support your **innovation**

Saes Getters S.p.A.

Procedura per la gestione delle Informazioni Privilegiate

Adottata dal Consiglio di Amministrazione di SAES Getters S.p.A. in data 20 luglio 2017, in sostituzione della precedente versione adottata in data 24 marzo 2006, come successivamente revisionata in data 29 giugno 2007, a sua volta adottata in sostituzione delle precedenti "Procedure per la Gestione Interna e la Comunicazione all'esterno di Documenti ed Informazioni Riguardanti la Società, con particolare riferimento alle Informazioni Price Sensitive", adottate in data 19 dicembre 2002.

Sommario

1. PREMESSA	3
1.1 Scopo della Procedura	
2. INFORMAZIONI PRIVILEGIATE	4
2.1 Definizione di Informazione Privilegiata	
2.2 Soggetti tenuti all'obbligo di comunicazione al mercato	
2.3 Mappatura dei Flussi Informativi Rilevanti	
2.4 Informazioni Rilevanti e RIL	
2.5 Valutazione delle Informazioni quali Privilegiate	
2.6 Adempimenti connessi alla qualificazione di un'Informazione come Privilegiata	
2.7 Dubbi	
3. OBBLIGHI SPECIFICI DI DISCLOSURE	8
3.1 Obblighi ulteriori di <i>disclosure</i>	
3.2 Mancato rispetto degli obblighi di confidenzialità da parte di soggetti con accesso a Informazioni Privilegiate	
3.3 <i>Rumors</i>	
4. MODALITÀ DI COMUNICAZIONE AL MERCATO DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE	9
4.1 Principi	
4.2 Predisposizione e contenuto	
4.3 Modalità	
4.4 Tempistica	
4.5 Preavviso alla Consob e alla società di gestione del mercato	
4.6 Pubblicazione sul sito web della Società	
5. RITARDO DEL COMUNICATO	10
5.1 Condizioni	
5.2 Principale casistica	
5.3 Procedura	
5.4 Comunicazione a Consob	
5.5 Predisposizione del Comunicato	
6. REGISTRO DELLE PERSONE CHE HANNO ACCESSO A INFORMAZIONI PRIVILEGIATE (c.d. Insider List) e ALLE INFORMAZIONI RILEVANTI (c.d. RIL)	13
6.1 Insider List e RIL	
6.2 Inserimento e cancellazione nell'Insider List e nella RIL	
6.3 Soggetto responsabile della tenuta dell'Insider List e della RIL	
6.4 Comunicazioni	
7. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA CIRCA LE INFORMAZIONI RILEVANTI E LE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE	14

7.1	Obblighi di riservatezza	
7.2	Misure di riservatezza	
7.3	Smarrimento di documenti riservati	
7.4	Trasmissione a terzi di documenti riservati	
7.5	Istruzioni alle società controllate	
8.	INFORMAZIONE IN ASSEMBLEA ED ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI, RAPPORTI CON GLI ORGANI DI STAMPA, RIUNIONI CON GLI ANALISTI E GLI INVESTITORI ISTITUZIONALI	15
8.1	Informazioni in Assemblea	
8.2	Incontri con le Organizzazioni Sindacali	
8.3	Rapporti con gli organi di stampa	
8.4	Riunioni con analisti e investitori istituzionali	
9.	SITO WEB DELLA SOCIETÀ	16
9.1	Pubblicazione sul sito web della Società	
9.2	Modalità e criteri da adottare per la pubblicazione	
10.	ISTRUZIONI ALLE SOCIETÀ CONTROLLATE	17
10.1	Istruzioni	
10.2	Rinvio	
11.	SONDAGGI DI MERCATO	18
11.1	Nozione di Sondaggio di mercato e normativa di riferimento	
11.2	Procedura	
12.	ARCHIVIAZIONE	19
12.1	Archiviazione della documentazione	
12.2	Archiviazione relativa ai Sondaggi	
13.	ENTRATA IN VIGORE	19
14.	MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA PROCEDURA	19
15.	PROCEDIMENTO SANZIONATORIO	20
16.	DIFFUSIONE DELLA PROCEDURA	20

1. PREMESSA

Saes Getters S.p.A. (di seguito, “**Società**”) richiamati:

- il Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato (di seguito “**MAR**”) che ha modificato ed armonizzato la disciplina comunitaria relativa alle informazioni privilegiate e agli abusi di mercato;
- le norme di attuazione di MAR, ossia il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/347 della Commissione del 10 marzo 2016, relativo a norme tecniche di attuazione in merito al formato preciso degli elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate, il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1055 della Commissione del 29 giugno 2016, che stabilisce norme tecniche di attuazione sugli strumenti tecnici per l’adeguata comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate e per ritardare la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate, nonché gli ulteriori provvedimenti riportati nel testo della presente procedura;
- la delibera Consob del 22 marzo 2017 n. 19925 relativa alle modifiche ai regolamenti di attuazione del D.Lgs. 24 Febbraio 1998, n. 58 (di seguito, “**TUF**”) per l’attuazione di MAR;
- il disposto degli artt. 114, 115 bis e 181 del TUF, il relativo Regolamento di attuazione concernente la disciplina degli emittenti, adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche (di seguito, “**Regolamento Emittenti**”), il Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. e le relative Istruzioni;
- il Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A. (adottato dal Comitato per la Corporate Governance delle Società quotate), cui la Società aderisce, che raccomanda l’adozione di procedure per la gestione interna e per la comunicazione all’esterno di documenti e informazioni riguardanti la Società, con particolare riferimento alle informazioni privilegiate;

ha approvato, con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 20 luglio 2017, la presente Procedura per la Gestione delle Informazioni Privilegiate (di seguito “**Procedura**”) a modifica e in sostituzione delle previgenti “Procedura per la Gestione delle Informazioni Privilegiate”, approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 24 marzo 2006 nonché delle “Procedure per la gestione interna e la comunicazione all’esterno di documenti e informazioni riguardanti la Società, con particolare riferimento alle informazioni Price Sensitive”, approvate dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 19 dicembre 2002.

1.1. Scopo della Procedura. La presente Procedura è diretta a disciplinare, con efficacia cogente:

- a) gli obblighi che Amministratori, Sindaci, dirigenti e dipendenti, ognuno per quanto di propria competenza, nonché i consulenti della Società stessa, devono rispettare in relazione alla gestione delle informazioni privilegiate relative alla Società;
- b) gli obblighi di comunicazione che la Società è tenuta a rispettare nei confronti del mercato.

2. INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

2.1. Definizione di Informazione Privilegiata. Per Informazione Privilegiata, ai sensi dell'art. 7 del MAR, si intende “un’informazione avente un carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti o uno o più strumenti finanziari¹, e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati”.

Al riguardo, ai sensi del MAR:

- i. un’informazione risulta avere un carattere preciso nella misura in cui la stessa:
 - a. fa riferimento a una serie di circostanze esistenti o che si può ragionevolmente ritenere che vengano a prodursi o ad un evento che si è verificato o che si può ragionevolmente ritenere che si verificherà; e
 - b. se tale informazione è sufficientemente specifica da permettere di trarre conclusioni sul possibile effetto di detto complesso di circostanze o di detto evento sui prezzi degli strumenti finanziari o del relativo strumento finanziario derivato;
- ii. per informazione che, se comunicata al pubblico, avrebbe probabilmente un effetto significativo sui prezzi degli strumenti finanziari o degli strumenti finanziari derivati, s’intende un’informazione che un investitore ragionevole, una volta venutone a conoscenza, probabilmente utilizzerebbe come uno degli elementi su cui basare le proprie decisioni di investimento;
- iii. ove l’informazione riguardi un processo prolungato inteso a concretizzare o determinare una particolare circostanza od evento, tale futura circostanza od evento, nonché le tappe intermedie di detto processo collegate alla concretizzazione o determinazione della circostanza od evento futuro, possono essere considerate informazioni aventi carattere preciso. Una tappa intermedia di un processo prolungato² è considerata come un’Informazione Privilegiata ove risponda ai criteri di cui alla nozione sopraindicata di Informazione Privilegiata.

Ai fini di una corretta interpretazione della nozione di Informazione Privilegiata, la Società tiene in considerazione anche gli orientamenti pubblicati di volta in volta dalla Consob e da ESMA relativi agli elenchi (non esaustivi) delle informazioni che si può

¹ Per strumenti finanziari si intendono:

- a) gli strumenti ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni su un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione europea;
- b) gli strumenti finanziari di cui all’articolo 1, comma 2 TUF, emessi dalla Società, ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione (MTF) o per i quali l’ammissione su tali sistemi è stata richiesta o autorizzata dall’emittente;
- c) gli strumenti finanziari, emessi dalla Società, negoziati su un OTF (*Organized Trading Facility*);
- d) gli strumenti finanziari, emessi dalla Società, diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c), il cui prezzo o valore dipenda da uno strumento finanziario di cui alle suddette lettere, ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, compresi, ma non in via esclusiva, i *credit default swap* e i contratti finanziari differenziali.

² Informazioni relative ad un evento o ad una serie di circostanze che costituiscono una fase intermedia di un processo prolungato possono riguardare, ad esempio: (i) lo stato delle negoziazioni contrattuali; (ii) le condizioni contrattuali provvisoriamente convenute; (iii) la possibilità di collocare strumenti finanziari; (iv) le condizioni alle quali tali strumenti sono venduti; (v) le condizioni provvisorie per la collocazione di strumenti finanziari; (vi) la possibilità che uno strumento finanziario sia incluso o cancellato da un indice (Considerando 17 MAR). A titolo esemplificativo, nel caso di processi di fusione, anche tappe anteriori alla finalizzazione dell’operazione – quali ad esempio, la definizione di determinati elementi della stessa (es. determinazione del valore di scambio azionario; strutturazione e caratteristiche del progetto di fusione; etc.) ovvero il raggiungimento di uno stadio delle negoziazioni tale da ritenere probabile il buon esito del processo stesso – possono configurarsi quali Informazioni Privilegiate.

ragionevolmente prevedere debbano essere oggetto di comunicazione al mercato, conformemente alle disposizioni legislative o regolamentari nel diritto dell'Unione o nazionale, delle regole di mercato, dei contratti, della prassi o delle consuetudini. Sarà cura della Società aggiornare periodicamente la presente Procedura e/o i soggetti interessati su questi ulteriori chiarimenti.

2.2. Soggetti tenuti all'obbligo di comunicazione al mercato. Ai sensi del disposto dell'art. 17 del MAR e dell'art. 114 del TUF, la Società comunica al pubblico, il prima possibile, le Informazioni Privilegiate che riguardano direttamente la Società stessa, anche se generatesi in sue società controllate, con strumenti tecnici conformi alle norme tecniche di attuazione di cui al Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1055 della Commissione, del 29 giugno 2016, mediante un comunicato stampa (di seguito "**Comunicato**"), da pubblicarsi con le modalità di cui alla sezione 4 che segue.

La Società impartisce per iscritto alle società controllate le opportune disposizioni affinché queste ultime forniscano tempestivamente tutte le notizie necessarie per adempiere agli obblighi di comunicazione al mercato, a norma della sezione 10 della presente Procedura.

2.3. Mappatura dei Flussi Informativi Rilevanti. Al fine di agevolare l'individuazione del momento in cui un'informazione può assumere natura Privilegiata, la Società individua e monitora i flussi di informazioni con riferimento ai quali ci si può ragionevolmente attendere che, in base alla loro ripetitività, assumano, in un secondo momento, natura di informazioni privilegiate (di seguito, "**Flussi Informativi Rilevanti**" o "**Flussi**").

2.4. Informazioni Rilevanti e RIL. Il responsabile di ciascuna funzione aziendale – c.d. *process owner*³, anche sulla base della mappatura dei Flussi – ove ritenga⁴, in relazione al proprio ambito operativo, che una specifica informazione per le caratteristiche già presenti possa assumere in un secondo momento, natura privilegiata (di seguito, l'**"Informazione Rilevante"**), lo stesso provvede a:

- a) individuare puntualmente le singole persone interne alla Società e/o i soggetti (o le figure) esterni alla stessa che ne hanno accesso;
- b) informare il Soggetto Responsabile, come *infra* individuato, circa l'informazione in parola;
- c) comunicare al Soggetto Responsabile e al Responsabile dei Registri, come *infra* individuati, i dati identificativi delle persone di cui alla lettera a) che precede;
- d) comunicare al Responsabile dei Registri, come individuato nel seguito, ogni eventuale variazione utile ai fini dell'aggiornamento del RIL.

Costituiscono potenzialmente Informazioni Rilevanti, a titolo meramente esemplificativo, gli stadi preliminari e di avvio delle seguenti attività:

- trattative inerenti alla conclusione o alla rinegoziazione di contratti strategici per la Società;

³ I c.d. *process owners* sono i soggetti individuati all'interno dell'organizzazione che avendo, per la funzione ricoperta, maggiore visibilità sull'evento e/o circostanza che genera Informazioni Privilegiate e sull'identità dei soggetti coinvolti nel relativo Flusso Informativo Rilevante, sono individuati ai sensi della presente Procedura quali responsabili del monitoraggio del processo di formazione delle Informazioni Rilevanti.

⁴ Ciascun responsabile di funzione, in caso di dubbi, deve sempre coinvolgere il Soggetto Responsabile.

- negoziazioni e/o fasi prodromiche di processi inerenti ad acquisizioni o a dismissioni di aziende, rami d'azienda, *asset*, incluse le partecipazioni;
- deposito di nuovi brevetti;
- negoziazioni di accordi volti allo sfruttamento di brevetti, all'acquisizione/concessione di licenze d'uso e/o altri diritti su beni immateriali rientranti nel *core business* della Società;
- attività di *impairment test* nel corso della predisposizione della informativa contabile;
- attività prodromiche all'ingresso (o all'uscita) da nuovi mercati/aree di *business* strategici per la Società;
- fusioni, scissioni, aumenti di capitale e altre operazioni straordinarie;
- avvio di procedure di mobilità, cassa integrazione e/o ristrutturazioni aziendali in genere.

Sulla base delle informazioni ricevute, il Soggetto Responsabile qualifica le informazioni quali Informazioni Rilevanti ed il Responsabile dei Registri provvede ad aggiornare l'elenco delle persone che hanno accesso alle Informazioni Rilevanti istituito dalla Società (“**Relevant Information List**” o “**RIL**”), di cui alla sezione 6 seguente.

La gestione della RIL avviene a cura del Responsabile dei Registri con l'osservanza delle modalità riportate alla sezione 6 stessa della presente Procedura.

Il Soggetto Responsabile, a norma di quanto previsto dalla seguente sezione 7 della presente Procedura, assicura inoltre il rispetto di misure volte a ridurre il rischio che soggetti che non hanno motivo di essere a conoscenza di specifiche Informazioni Rilevanti possano avervi accesso.

2.5. Valutazione delle Informazioni quali Privilegiate. Ai fini dell'adempimento degli obblighi di comunicazione al mercato a norma dell'art. 17 MAR e dall'art. 114 TUF, la Società ha individuato quale soggetto deputato a valutare la qualifica di un'informazione quale Privilegiata uno degli Amministratori Delegati della Società (il “**Soggetto Responsabile**”).

Tale valutazione non può che svolgersi caso per caso (tenendo in considerazione le dimensioni della Società, il settore in cui opera ed il *sentiment* del mercato nei confronti della Società stessa) ed ha ad oggetto le Informazioni precedentemente individuate quali Rilevanti, fermo restando che il Soggetto Responsabile è chiamato ad individuare e qualificare come Privilegiate tutte le informazioni che rispondano alla definizione di Informazione Privilegiata di cui al MAR, anche se non precedentemente censite quali Informazioni Rilevanti ed emerse sulla base di segnalazioni provenienti da parte di qualsiasi esponente della Società.

Al fine di stabilire se, nel singolo caso specifico, un'Informazione abbia o meno carattere Privilegiato, occorre valutare – ai sensi degli artt. 17, par. 1, e 7, par. 1, lett. a) del MAR nonché dell'art. 2.1 della presente Procedura – la sussistenza delle seguenti quattro condizioni. In particolare, l'informazione deve:

- a) concernere direttamente l'emittente SAES Getters S.p.A. (e il suo perimetro di consolidamento);
- b) non essere stata resa pubblica;
- c) avere carattere preciso;
- d) essere materiale, cioè, qualora resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi degli strumenti finanziari.

La sussistenza di tali condizioni deve essere valutata anche con riferimento a tappe intermedie di processi prolungati, in quanto Informazioni Privilegiate già rilevanti possono insorgere ancora prima della conclusione del processo di cui sono parte.

Con riguardo al punto a) che precede, deve osservarsi che non devono essere rese pubbliche le informazioni che riguardano *indirettamente* la Società⁵, ovvero, tra le altre, quelle che – pur influenzando o potendo influire sui prezzi degli strumenti finanziari emessi dalla Società – originano da soggetti esterni alla Società stessa.

Relativamente alla condizione *sub* b) che precede, per informazioni che non sono state rese pubbliche devono intendersi le informazioni che non siano state ancora comunicate al pubblico secondo le corrette modalità richieste dalle norme in tema di diffusione delle informazioni, di cui alla sezione 4 che segue della presente Procedura.

Quanto al carattere della precisione (di cui al punto c) *supra*), ai sensi dell'art. 7, par. 2, del MAR, il carattere della precisione dipende dalla contestuale sussistenza in capo all'informazione delle seguenti due condizioni:

- i. fare riferimento ad una serie di circostanze esistenti o che si può ragionevolmente ritenere che vengano a prodursi o a un evento che si è verificato o del quale si può ragionevolmente ritenere che si verificherà;
- ii. essere sufficientemente specifica da permettere di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell'evento ai quali l'informazione si riferisce sui prezzi degli strumenti finanziari o dei relativi strumenti finanziari derivati.

Relativamente al carattere della c.d. materialità dell'Informazione, di cui al punto d) che precede, la valutazione ha ad oggetto il grado di probabilità con cui un effetto sui prezzi possa essere ragionevolmente atteso a fronte della comunicazione al pubblico dell'Informazione.

La Società, nel valutare la sussistenza delle condizioni in parola, fa riferimento alle indicazioni ed ai criteri pubblicati dalla Consob e/o da ESMA.

Il Soggetto Responsabile mantiene traccia delle analisi svolte per addivenire ad una valutazione sulla natura Privilegiata delle Informazioni; ai fini di tali analisi si avvale della consulenza dell'Ufficio Legale e dell'Ufficio Investor Relations: una mail di riepilogo della valutazione viene archiviata agli atti della Società.

2.6. Adempimenti connessi alla qualificazione di un'Informazione come Privilegiata. Allorché un'Informazione sia qualificata come Privilegiata da parte del Soggetto Responsabile, la Società provvede, il prima possibile, alla comunicazione al mercato delle Informazioni Privilegiate mediante Comunicato, secondo le modalità di cui alla sezione 4 della presente Procedura che segue, ciò ove non sia deciso di attivare la c.d. procedura di “ritardo” di cui alla sezione 5 della presente Procedura che segue, al ricorrerne delle relative condizioni.

Ove sia attivata la procedura di c.d. “ritardo”, la Società:

- a) iscrive le persone aventi accesso a detta Informazione all'interno della Insider List, a norma dell'art. 6.2 che segue, utilizzando all'occorrenza i dati inclusi nella RIL;
- b) assicura la permanenza delle misure di riservatezza e segregazione delle informazioni di cui alla sezione 7 della presente Procedura che segue.

⁵ Ad esempio: (i) dati e statistiche diffusi da istituzioni pubbliche; (ii) decisioni della banca centrale sui tassi d'interesse; (iii) decisioni del Governo in materia di tassazione, regolamentazione di settore, gestione del debito, etc.; (iv) decisioni di autorità pubbliche e di governo locale; etc.

2.7. Dubbi. Nel caso vi sia un ragionevole dubbio in merito alla qualificazione come Privilegiata di un'informazione, la Società procede all'emissione del Comunicato (o attiva la procedura di ritardo, se ne ricorrono le condizioni).

3. OBBLIGHI SPECIFICI DI DISCLOSURE

3.1. Obblighi ulteriori di disclosure. Fermo l'obbligo – ai sensi dell'art. 17 del MAR e dell'art. 114 del TUF – di comunicare al pubblico, il prima possibile, le Informazioni Privilegiate che la riguardano direttamente, anche se generatesi in sue società controllate, la Società, con le modalità previste alla sezione 4 che segue, informa altresì il pubblico:

a) delle situazioni contabili destinate ad essere riportate nel bilancio di esercizio, nel bilancio consolidato, nel bilancio semestrale abbreviato, nonché delle informazioni e delle situazioni contabili destinate ad essere riportate nei resoconti intermedi di gestione, quando tali situazioni vengano comunicate a soggetti esterni, salvo che la comunicazione non avvenga nel normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio e i predetti soggetti siano tenuti ad un obbligo di riservatezza e la comunicazione sia effettuata in applicazione di obblighi normativi, ovvero non appena abbiano acquistato un sufficiente grado di certezza;

b) delle deliberazioni con le quali il Consiglio di Amministrazione approva il progetto di bilancio, il bilancio consolidato, la proposta di distribuzione del dividendo, il bilancio semestrale abbreviato e le informazioni finanziarie periodiche aggiuntive, nonché delle delibere con le quali l'Assemblea dei Soci approva il bilancio d'esercizio e la distribuzione del dividendo;

c) di ogni modifica significativa delle Informazioni Privilegiate già rese note al pubblico.

3.2. Mancato rispetto degli obblighi di confidenzialità da parte di soggetti con accesso a Informazioni Privilegiate. In presenza di segnali inequivocabili del fatto che, nonostante l'adozione di procedure idonee a mantenere la confidenzialità delle Informazioni Privilegiate, non risultino rispettati gli obblighi di riservatezza da parte di soggetti aventi accesso alle Informazioni Privilegiate oggetto di procedura di ritardo, la Società è tenuta all'emissione quanto prima possibile di un Comunicato.

Si precisa che, in caso di divulgazione di Informazioni Privilegiate oggetto di procedura di ritardo a soggetti terzi che non siano soggetti ad obbligo di riservatezza legale, regolamentare, statutario o contrattuale, la Società darà integrale comunicazione al pubblico di detta Informazione mediante Comunicato.

3.3. Rumors. Fermo restando l'obbligo di comunicazione al mercato al venir meno della riservatezza di una Informazione Privilegiata secondo quanto disposto nel paragrafo 3.2 che precede, allorché:

- in presenza di notizie diffuse tra il pubblico non ai sensi dell'articolo 66 Regolamento Emittenti, concernenti la situazione patrimoniale, economica o finanziaria della Società e/o delle controllate, ovvero operazioni di finanza straordinaria, ovvero l'andamento degli affari della Società (c.d. *rumors*)

e

- il prezzo di mercato degli strumenti finanziari vari in misura rilevante, ossia in maniera non in linea con l'andamento del mercato, rispetto all'ultimo prezzo del giorno precedente,

la Società informa senza indugio il pubblico con Comunicato circa la veridicità delle notizie, integrandone o correggendone il contenuto, ove necessario, al fine di ripristinare condizioni di correttezza e parità informativa.

In assenza di variazioni rilevanti nel prezzo di mercato, ma in presenza di *rumors* che possano rappresentare segnali inequivocabili del mancato rispetto degli obblighi di riservatezza, si applicherà quanto disposto dal paragrafo 3.2. che precede.

4. MODALITA' DI COMUNICAZIONE AL MERCATO DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

4.1. Principi. Le Informazioni Privilegiate devono essere comunicate al mercato nel pieno ed assoluto rispetto dei principi di correttezza, chiarezza, trasparenza, tempestività, ampia e omogenea diffusione per garantire la parità di trattamento, completezza, intelligibilità e continuità dell'informazione. A norma dell'art. 17 par. 1 del MAR, la Società comunica al mercato le Informazioni Privilegiate secondo modalità che consentano un accesso rapido e una valutazione completa, corretta e tempestiva dell'informazione da parte del pubblico.

4.2. Predisposizione e contenuto. Una bozza di Comunicato è predisposta dall'Ufficio Investor Relations sulla base di un contenuto indicato dal Soggetto Responsabile, sentiti, se del caso, l'Ufficio Legale e/o altre funzioni aziendali in ragione della natura delle Informazioni Privilegiate oggetto di Comunicato. In tale ottica, qualora il Comunicato abbia ad oggetto la diffusione di dati contabili di periodo ed altre informazioni finanziarie di carattere consuntivo, il contenuto viene validato anche dal Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

Ai fini di quanto sopra, sono osservate le disposizioni indicate nel Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1055 della Commissione del 29 giugno 2016, nel Regolamento Emittenti nonché adottate dalla società di gestione del mercato, in materia di:

- a) contenuto minimo del Comunicato e modalità di rappresentazione delle informazioni in esso contenute con riferimento alle singole tipologie di fatti;
- b) modalità di comunicazione di informazioni al mercato da parte delle società quotate.

In particolare, il Comunicato indica:

- a) la natura privilegiata delle Informazioni comunicate;
- b) ragione sociale completa della Società;
- c) l'identità del notificante: nome, cognome, posizione presso la Società;
- d) l'oggetto delle Informazioni Privilegiate;
- e) la data e l'ora della comunicazione ai mezzi di informazione;
- f) gli elementi idonei a consentire una valutazione completa e corretta degli eventi e delle circostanze rappresentati;
- g) collegamenti e raffronti con il contenuto di eventuali Comunicati precedenti;
- h) le eventuali modifiche significative delle Informazioni Privilegiate già rese note al pubblico.

In tutti i casi il Comunicato non combina contenuti di *marketing*, o comunque promozionali, così da risultare fuorviante per il pubblico.

4.3. Modalità. La comunicazione al mercato delle Informazioni Privilegiate avviene, a cura dell'Ufficio Investor Relations, mediante l'invio del Comunicato:

- alla società di gestione del mercato;
- a Consob;
- ad almeno due agenzie di stampa.

Tale invio avviene attraverso apposito sistema di diffusione delle informazioni regolamentate (SDIR), autorizzati dalla Consob, per diffondere al pubblico le informazioni regolamentate⁶.

4.4. Tempistica. L'invio del Comunicato, una volta finalizzato e validato con sottoscrizione dal Soggetto Responsabile, deve avvenire il prima possibile.

4.5. Preavviso alla Consob e alla società di gestione del mercato. L'Ufficio Investor Relations anticipa a Consob, anche per le vie brevi e con congruo anticipo, della possibilità che la Società stessa pubblichi Informazioni Privilegiate di particolare rilievo, mentre gli strumenti finanziari della stessa sono in fase di negoziazione. Analogo preavviso è dato alla società di gestione del mercato in conformità alle regole di mercato.

4.6. Pubblicazione sul sito web della Società. Ogni Comunicato viene altresì pubblicato, entro l'apertura del mercato del giorno successivo a quello della sua diffusione, sul sito web della Società dove rimane disponibile per almeno cinque anni dalla sua pubblicazione.

5. RITARDO DEL COMUNICATO

5.1. Condizioni. Il Soggetto Responsabile può decidere di ritardare la comunicazione al pubblico di una Informazione Privilegiata, a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni di cui all'art. 17 par. 4 del MAR:

- a) l'immediata comunicazione pregiudicherebbe probabilmente i suoi legittimi interessi;
- b) il ritardo nella comunicazione probabilmente non avrebbe l'effetto di fuorviare il pubblico;
- c) la Società sia in grado di garantire la riservatezza dell'Informazione Privilegiata.

5.2. Principale casistica. Anche in base a quanto già indicato dalla Consob e da ESMA, si può individuare la casistica di seguito illustrata (da intendersi in nessun caso come tassativa⁷) per l'identificazione dei criteri di cui all'art. 5.1 che precede.

⁶ Per Informazioni Regolamentate, come definite dall'art. 113-ter del TUF, si intendono "quelle che devono essere pubblicate dagli emittenti quotati, dagli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine o dai soggetti che li controllano, ai sensi delle disposizioni contenute nel presente Titolo, Capo I e Capo II, Sezioni I, I-bis e V-bis, e nei relativi regolamenti di attuazione ovvero delle disposizioni previste da Paesi extracomunitari ritenute equivalenti dalla Consob" (dunque, tra le altre, Informazioni Privilegiate, comunicati "internal dealing", comunicati su operazioni di buy back; etc.).

⁷ Resta inteso che, a prescindere dalla casistica riportata, la sussistenza delle condizioni per il ritardo è valutata in concreto di volta in volta.

5.2.i – *Legittimi interessi*. Sono astrattamente considerabili come “legittimi interessi” quelli emergenti nelle situazioni seguenti (a titolo esemplificativo non esaustivo):

- a) la Società sta conducendo trattative il cui esito sarebbe probabilmente compromesso dalla comunicazione immediata al pubblico. Alcuni esempi delle suddette trattative possono riguardare quelle relative a fusioni, acquisizioni, scissioni e scorpori, acquisti o cessioni di attività rilevanti o di rami di attività aziendali, ristrutturazioni e riorganizzazioni;
- b) la sostenibilità finanziaria dell'emittente risulta in serio e imminente pericolo, sia pure non ricadente all'interno dell'ambito della legge fallimentare applicabile, e la comunicazione immediata al pubblico dell'informazione privilegiata pregiudicherebbe seriamente gli interessi degli azionisti esistenti e potenziali, compromettendo la conclusione delle trattative imbastite per garantire il risanamento finanziario della Società; la Società ha sviluppato un prodotto o un'invenzione e la comunicazione immediata al pubblico di tale informazione potrebbe compromettere i diritti di proprietà intellettuale della Società stessa;
- c) la Società sta pianificando l'acquisto o la vendita di partecipazioni azionarie rilevanti in un'altra entità e la comunicazione di dette informazioni potrebbe compromettere l'attuazione di tale piano;
- d) un'operazione annunciata in precedenza è soggetta all'approvazione di un'autorità pubblica e tale approvazione risulta subordinata al soddisfacimento di requisiti aggiuntivi, laddove la comunicazione immediata al pubblico di detti requisiti possa influenzare la capacità della Società di soddisfarli e pregiudichi pertanto il successo finale dell'accordo o dell'operazione;

5.2.ii – *Effetto di fuorviare il pubblico*. Le situazioni nelle quali il ritardo nella comunicazione dell'Informazione Privilegiata può indurre in errore il pubblico possono includere (a titolo esemplificativo non esaustivo):

- a) l'Informazione Privilegiata è sostanzialmente differente dalla precedente dichiarazione pubblica dell'emittente in merito all'argomento a cui fa riferimento l'informazione;
- b) l'Informazione Privilegiata riguarda la circostanza che gli obiettivi finanziari dell'emittente non saranno probabilmente raggiunti, laddove tali obiettivi siano stati precedentemente annunciati in forma pubblica;
- c) l'Informazione Privilegiata è in contrasto con le aspettative del mercato, laddove tali aspettative siano fondate su segnali precedentemente inviati dall'emittente al mercato, quali interviste, campagne promozionali itineranti o qualsivoglia altro tipo di comunicazione organizzata dall'emittente o con il consenso del medesimo.

5.2.iii – *Garantire la riservatezza*. La riservatezza è garantita mediante la definizione di misure protettive delle Informazioni Privilegiate adottate sia all'interno sia all'esterno, per impedire l'accesso alle Informazioni Privilegiate da parte di persone ulteriori a quelle che debbono accedervi nel normale esercizio della propria attività professionale o funzione. Relativamente alle misure di riservatezza della Società si rinvia alla sezione 6 della presente Procedura.

5.3. Procedura. Qualora il Soggetto Responsabile decida di non comunicare immediatamente un'Informazione Privilegiata:

A. la decisione di ritardare la pubblicazione è formalizzata per iscritto dal Soggetto Responsabile in un documento avente data certa, ottenuta anche mediante autoinvio a mezzo PEC ovvero apposito registro telematico (apposita sezione della Insider List).

La decisione deve recare le seguenti informazioni di cui all'art. 4 del Regolamento (UE) di Esecuzione 2016/1055:

- data e ora in cui ha deciso di ritardare la pubblicazione dell'Informazione Privilegiata;
- stima della data e dell'ora della probabile futura pubblicazione di tale Informazione Privilegiata;
- identità delle persone che hanno contribuito alla decisione del Soggetto Responsabile di ritardare la pubblicazione e la decisione che stabilisce l'inizio del periodo di ritardo e la sua probabile fine;
- identità delle persone che si occuperanno con continuità del monitoraggio delle condizioni che consentono il ritardo;
- prove del soddisfacimento iniziale delle condizioni che consentono il ritardo, tra cui:
 - adozione delle misure protettive delle informazioni sia all'interno che verso l'esterno della Società per impedire l'accesso alle Informazioni Privilegiate da parte di persone ulteriori rispetto a quelle che devono accedervi nel normale esercizio della propria attività professionale o della propria funzione;
 - modalità predisposte per divulgare al più presto le Informazioni Privilegiate non appena non sia più garantita la riservatezza.

B. Adottata la decisione di ritardare la pubblicazione dell'Informazione Privilegiata, i soggetti in possesso dell'Informazione Privilegiata non diffusa, sono iscritti nel registro delle persone aventi accesso ad Informazioni Privilegiate (“**Insider List**”) secondo quanto previsto dalla sezione 6 della presente Procedura.

La Società assicura il monitoraggio continuo, finché l'Informazione Privilegiata non sia pubblicata, ovvero perda il proprio carattere Privilegiato, della sussistenza delle condizioni che consentono di ritardarne la pubblicazione.

La Società predispone dal momento dell'attivazione della procedura di ritardo una bozza di Comunicato relativo all'Informazione Privilegiata ritardata a norma dell'art. 5.5 che segue della presente Procedura e provvede a mantenerla aggiornata.

5.4. Comunicazione alla Consob. Immediatamente dopo la diffusione al pubblico di un'Informazione Privilegiata fatta oggetto di ritardo, la Società notifica a Consob, a cura dell'Ufficio Investor Relations, che il Comunicato effettuato concerne un'Informazione Privilegiata fatta oggetto di ritardo, indicando le connesse circostanze. Tale notifica alla Consob, effettuata per iscritto conformemente al modello di notifica di cui all'**Allegato 1**, fondato sulle disposizione dell'art. 17 par. 4, ultimo capoverso, del MAR e dell'art. 4 par. 3 del Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/1055.

La notifica è indirizzata alla “Divisione Mercati” di Consob, recando nell'oggetto l'indicazione “MAR Ritardo comunicazione”.

La notifica non è dovuta se, dopo la decisione di ritardare la comunicazione, l'informazione non è comunicata al pubblico perché ha perduto il suo carattere privilegiato.

5.5. Predisposizione del Comunicato. Qualora la decisione di ritardare la comunicazione al pubblico sia stata adottata, il Soggetto Responsabile attiva l'Ufficio Investor Relations per predisporre una bozza di Comunicato, avente i contenuti di cui all'art. 4.2 della presente Procedura, curandone costantemente l'aggiornamento, in base agli sviluppi delle Informazioni Privilegiate tenute riservate, e pronto per essere divulgato, senza indugio, qualora ciò sia richiesto dalla Consob oppure qualora i soggetti con accesso a tali Informazioni Privilegiate non siano stati in grado di assicurarne la riservatezza.

6. REGISTRO DELLE PERSONE CHE HANNO ACCESSO A INFORMAZIONI PRIVILEGIATE (c.d. *Insider List*) E ALLE INFORMAZIONI RILEVANTI (c.d. *RIL*)

6.1. Insider List e RIL. La Società istituisce e tiene costantemente aggiornati:

- a) il registro delle persone che hanno accesso ad Informazioni Privilegiate ("**Insider List**");
- b) un elenco delle persone che hanno accesso ad Informazioni Rilevanti ("**Relevant Information List**", brevemente "**RIL**").

L'Insider List è istituita ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 MAR, del Regolamento di esecuzione (UE) n. 347 della Commissione del 10 marzo 2016, nonché dell'art. 115-bis TUF.

La Relevant Information List è volta ad assicurare la tracciabilità delle persone aventi accesso ad Informazioni Rilevanti, ciò nella più ampia ottica di un efficace monitoraggio dell'informazione societaria anche al fine dell'adempimento degli obblighi di comunicazione al mercato delle Informazioni Privilegiate.

La RIL è gestita seguendo le modalità previste per l'Insider List e rimane alimentata fintantoché l'Informazione Rilevante non è qualificata come Privilegiata.

6.2. Inserimento e cancellazione nell'Insider List e nella RIL. Insider List e RIL sono ciascuna organizzate in sezioni distinte, in base – rispettivamente – alle singole Informazioni Privilegiate e alle Informazioni Rilevanti.

In ciascuna delle sezioni vengono indicate tutte le persone che hanno avuto via via accesso a tale tipologia di informazioni.

I dati da riportare nell'Insider List e nella RIL al momento dell'iscrizione sono i seguenti:

- a) cognome, nome, cognome di nascita, data e luogo di nascita, indirizzo di residenza comprensivo di Cap, codice fiscale, numeri di telefono professionali e privati (fissi e mobili), società presso la quale (o per conto della quale) lavora, nonché indirizzo di posta elettronica o numero telefax;
- b) la funzione ed il motivo di accesso alle Informazioni Privilegiate ovvero Rilevanti;
- c) la data in cui il titolare ha ottenuto l'accesso alla Informazione Privilegiata ovvero Rilevante;

- d) la data in cui il titolare ha cessato di avere accesso alla Informazione Privilegiata, ovvero Rilevante;
- e) la data di formazione dell'elenco di ciascuna sezione;
- f) in caso di aggiornamento delle informazioni di cui ai precedenti punti, la data in cui tale aggiornamento è avvenuto e la data e l'ora in cui si è verificato il cambiamento che ha reso necessario l'aggiornamento.

Ove il soggetto (esterno) avente accesso ad Informazioni Rilevanti ovvero Privilegiate della Società sia una società, un'associazione o altro ente (così, ad esempio, gli studi professionali, le società di revisione, etc.) all'interno, rispettivamente, della RIL e dell'Insider List devono essere inseriti i dati relativi alle persone fisiche appartenenti alla società, associazione o ente che hanno accesso alle predette Informazioni.

All'interno della RIL, inizialmente, sono iscritti i soggetti individuati nell'ambito dell'attività di mappatura di cui all'art. 2.3 che precede. Man mano che l'Informazione Rilevante si evolve, le persone che cessano di avere accesso a tali evoluzioni sono cancellate dalla RIL ed, al contempo, le persone che iniziano ad avervi accesso sono via via ivi iscritte, in base a quanto indicato nell'ambito dell'attività di mappatura di cui all'art. 2.3 della presente Procedura, fermo restando che il Responsabile dei Registri è tenuto a verificare l'esistenza di differenze tra quanto riportato nella mappatura di cui sopra e quanto accade – in termini di circolazione ed evoluzione delle Informazioni Rilevanti – in concreto.

Quando un'Informazione Rilevante è qualificata come Privilegiata, le persone iscritte nella RIL vengono cancellate dalla RIL ed inserite nell'Insider List, nel momento in cui sia avviata la procedura di ritardo di cui alla precedente sezione 5.

All'interno delle sezioni dell'Insider List sono altresì iscritti i soggetti in possesso di Informazioni che abbiano assunto natura Privilegiata senza che, per natura dell'Informazione stessa o per le circostanze del caso, sia stato possibile mappare tali Informazioni in un momento anteriore – e, dunque, eventualmente non preventivamente iscritti all'interno della RIL – rimanendo tali soggetti iscritti nell'Insider List nel periodo intercorrente tra il momento in cui l'Informazione è qualificata come Privilegiata ed il momento in cui l'Informazione Privilegiata è fatta oggetto di Comunicato, come *infra* specificato.

L'Insider List contiene inoltre una sezione ulteriore, detta degli “accessi permanenti”, la cui costituzione prescinde dall'esistenza di una specifica Informazione Privilegiata; tale sezione include solamente le persone che, per funzione svolta o per posizione ricoperta rispetto alla Società, hanno accesso sempre a tutte le Informazioni Privilegiate presso la Società.

Il Responsabile dei Registri, come *infra* individuato, cancella una persona iscritta nell'Insider List allorché l'Informazione Privilegiata, in relazione alla quale tale persona è stata iscritta, sia divenuta, anche successivamente all'attivazione della procedura di ritardo di cui alla sezione 5 che precede, di dominio pubblico anche a seguito dell'emissione di un Comunicato da parte della Società.

6.3. Soggetto responsabile della tenuta dell'Insider List e della RIL. Il soggetto responsabile della conservazione e della gestione dell'Insider List, nonché alla relativa ricerca dei dati, (per brevità, il “**Responsabile dei Registri**”) è individuato in via permanente nell'Ufficio Legale della Società.

Il Responsabile dei Registri cura altresì la tenuta della RIL.

6.4. Comunicazioni. Nel momento in cui una persona è iscritta nella Insider List, il Responsabile dei Registri invia alla stessa una comunicazione sostanzialmente analoga a quanto indicato nell'**Allegato 2**; viceversa, quando una persona sia cancellata dall'Insider List, il Responsabile dei Registri invia alla stessa una comunicazione sostanzialmente analoga a quanto indicato nell'**Allegato 3**.

Nessuna comunicazione agli iscritti o ai cancellati è necessaria al momento dell'iscrizione nella RIL.

I dati relativi ai soggetti iscritti nell'Insider List sono mantenuti per almeno cinque anni dopo l'elaborazione o l'aggiornamento.

7. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA CIRCA LE INFORMAZIONI RILEVANTI E LE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

7.1. Obblighi di riservatezza. Gli Amministratori, i Sindaci, i dirigenti, i dipendenti, sono tenuti a:

- a) mantenere riservati tutti i documenti e le informazioni acquisite nello svolgimento dei propri compiti;
- b) utilizzare i suddetti documenti e le suddette informazioni esclusivamente nell'espletamento delle loro funzioni;
- c) rispettare scrupolosamente la presente Procedura.

7.2. Misure di riservatezza. Al fine di garantire la riservatezza delle informazioni societarie ed, in particolare, delle Informazioni Rilevanti e delle Informazioni Privilegiate (congiuntamente tra loro, "**Informazioni Riservate**"), la Società assicura l'effettività di idonee barriere protettive delle informazioni sia verso l'esterno sia all'interno della Società stessa, ciò al fine di prevenire l'accesso alle Informazioni Riservate da parte di altre persone oltre quelle che, presso la Società, vi accedono nel normale esercizio della propria attività professionale o della propria funzione.

Tali barriere protettive sono di natura organizzativa, fisica e logica, ed includono la sottoscrizione di accordi di riservatezza, la segregazione fisica dei luoghi e/o dei archivi fisici ove le informazioni sono raccolte, l'utilizzo di *password* e chiavi di accesso alle informazioni stesse ove siano conservate su supporti elettronici, l'utilizzo di specifiche indicazioni scritte in merito alla natura delle Informazioni Riservate al di sopra dei relativi supporti, *reminder* specifici ai destinatari legittimi delle Informazioni Riservate in merito al dovere di assicurarne la riservatezza, l'attività di Mappatura dei Flussi Rilevanti (di cui all'art. 2.3 che precede) stessa e, più in generale, l'insieme delle misure organizzative e procedurali della Società volti alla gestione corretta delle Informazioni Riservate.

7.3. Smarrimento di documenti riservati. Qualora venga accidentalmente smarrita documentazione inerente a Informazioni Riservate, gli Amministratori, i Sindaci, i dirigenti e i dipendenti devono darne immediatamente comunicazione all'Ufficio Investor Relations ed all'Ufficio Legale, specificando le condizioni e le circostanze dello smarrimento, affinché possano essere adottate le opportune misure.

7.4. Trasmissione a terzi di documenti riservati. Gli Amministratori, i Sindaci, i dirigenti e i dipendenti, qualora, ed esclusivamente per ragioni di ufficio, debbano trasmettere documenti o Informazioni Riservate a soggetti terzi, si accerteranno che

costoro siano per legge, per regolamento, per statuto o per contratto tenuti al rispetto della più assoluta segretezza dei documenti e delle informazioni ricevute.

7.5. Istruzioni alle società controllate. La Società impartisce alle società controllate le opportune disposizioni affinché sia garantito il rispetto al loro interno di obblighi di riservatezza equivalenti a quelli riportati nel presente paragrafo.

8. INFORMAZIONE IN ASSEMBLEA ED ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI, RAPPORTI CON GLI ORGANI DI STAMPA, RIUNIONI CON GLI ANALISTI E GLI INVESTITORI ISTITUZIONALI

8.1. Informazioni in Assemblea. La comunicazione in Assemblea di Informazioni Privilegiate è consentita solo se tali informazioni siano state preventivamente comunicate al mercato.

In caso di diffusione involontaria in Assemblea di Informazioni Privilegiate, fatte oggetto di procedura di ritardo, le stesse devono essere senza indugio comunicate al mercato da parte dell'Ufficio Investor Relations.

8.2. Incontri con le Organizzazioni Sindacali. Laddove, in occasione di incontri con i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali che non siano dipendenti della Società e che non abbiano assunto nessun vincolo di riservatezza, vengano comunicati dati relativi alle prospettive aziendali, la Società mette a disposizione del pubblico con Comunicato ogni Informazione Privilegiata, oggetto di ritardo ai sensi della sezione 5 della presente Procedura, ivi rappresentata.

Resta inteso che possono essere comunicate solo informazioni strettamente necessarie all'esercizio dell'attività sindacale.

8.3. Rapporti con organi di stampa. E' fatto assoluto divieto ad Amministratori, Sindaci, dirigenti, dipendenti di rilasciare interviste a organi di stampa o fare dichiarazioni in genere che contengano Informazioni Privilegiate che non siano già state comunicate al mercato e, dunque, fatte oggetto di procedura di c.d. "ritardo" di cui alla sezione 5 della presente Procedura.

Eventuali dichiarazioni concernenti Informazioni Rilevanti (ad esempio, concernenti lo stato di trattative in corso che non sono considerate ancora Informazioni Privilegiate) sono ispirate a criteri di prudenza al fine di non alimentare aspettative o effetti fuorvianti.

8.4. Riunioni con analisti e investitori istituzionali. Nel caso in cui la Società organizzi o partecipi a incontri ristretti con analisti finanziari, investitori istituzionali o altri operatori del mercato, l'Ufficio Legale:

- a) comunica anticipatamente alla Consob e alla società di gestione del mercato data, luogo e principali argomenti dell'incontro, come da indicazioni dell'Ufficio Investor Relations;
- b) l'Ufficio Investor Relations trasmette alla società di gestione del mercato la documentazione messa a disposizione dei partecipanti all'incontro, mentre l'Ufficio Legale trasmette a Consob la medesima documentazione, al più tardi contestualmente allo svolgimento degli incontri.

9. SITO WEB DELLA SOCIETA'

9.1. Pubblicazione sul sito web della Società. Fermo restando il rispetto degli obblighi di diffusione al pubblico delle Informazioni Privilegiate, l'Ufficio Investor Relations rende tra l'altro disponibile, nell'apposita sezione Investor Relations del sito web della Società, documenti societari di *corporate governance* (statuto, codice *internal dealing*, etc...), il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato, il bilancio semestrale abbreviato, gli eventuali resoconti intermedi di gestione, i Comunicati nel loro testo integrale, nonché la documentazione distribuita agli incontri con gli operatori del mercato, per almeno cinque anni dalla prima pubblicazione.

9.2. Modalità e criteri da adottare per la pubblicazione. Al fine di garantire una corretta informazione, l'Ufficio Investor Relations, oltre ad assicurare il rispetto dei principi di veridicità, chiarezza e completezza, si impegna a:

- a) riportare i dati e le notizie nelle pagine del sito web della Società secondo adeguati criteri redazionali, che tengano conto della funzione di informazione che caratterizza la comunicazione finanziaria agli investitori, evitando, in particolare, di perseguire finalità promozionali;
- b) indicare in chiaro, in ciascuna pagina web, la data e l'ora di aggiornamento dei dati;
- c) assicurare, nel caso di utilizzo di una seconda lingua oltre a quella italiana per la pubblicazione di talune notizie, che il contenuto sia il medesimo nelle due versioni, evidenziando, in caso contrario, le eventuali differenze;
- d) diffondere, nel più breve tempo possibile, un testo di rettifica in cui siano evidenziate le correzioni apportate, nel caso di errori contenuti nell'informazione pubblicata sul sito web;
- e) citare sempre la fonte dell'informazione in occasione della pubblicazione di dati e notizie elaborati da terzi;
- f) dare notizia, nei comunicati previsti dalla normativa applicabile, della eventuale pubblicazione sul sito web di documenti, inerenti agli eventi riportati nei predetti comunicati, che non siano stati messi a disposizione del pubblico attraverso modalità di diffusione alternative;
- g) indicare, in relazione ai documenti pubblicati sul sito web, se si tratti della versione integrale, ovvero di un estratto o di un riassunto, esplicitando comunque le modalità per il reperimento dei documenti in formato originale;
- h) effettuare eventuali rinvii ad altri siti sulla base di principi di correttezza e neutralità e in modo tale da consentire all'utente di rendersi conto agevolmente in quale altro sito si è posizionato;
- i) consentire una libera consultazione del sito evitando, anche nel caso in cui la gestione delle pagine sia effettuata da terzi, di condizionarne l'accesso alla preventiva comunicazione di dati e notizie da parte degli investitori, fatte salve le normali misure di sicurezza.

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 3 del Regolamento (UE) di Esecuzione 2016/1055, inoltre, il sito web della Società inoltre soddisfa i seguenti requisiti:

- a) consente agli utenti di accedere alle Informazioni Privilegiate pubblicate sul sito senza discriminazioni e gratuitamente;
- b) consente agli utenti di reperire le Informazioni Privilegiate in una sezione facilmente identificabile del sito;
- c) assicura che le Informazioni Privilegiate pubblicate indichino chiaramente la data e l'ora della divulgazione e che siano presentate in ordine cronologico.

10. ISTRUZIONI ALLE SOCIETÀ CONTROLLATE

10.1. Istruzioni. Al fine di consentire alla Società di rispettare gli adempimenti normativi in materia di Informazioni Privilegiate, le società controllate dalla Società dovranno:

- i. adottare opportune disposizioni atte a garantire il rispetto degli obblighi di cui alla presente Procedura;
- ii. individuare le informazioni riguardanti la propria società astrattamente idonee ad assumere in un secondo momento natura privilegiata per la Società e comunicarle tempestivamente al Soggetto Responsabile unitamente ai nominativi ed ai dati identificativi delle persone aventi accesso a dette informazioni;
- iii. mantenere un canale di comunicazione periodico con il Soggetto Responsabile cui inviare ogni ulteriore informazione e consentire le valutazioni di competenza dello stesso.

Una volta ricevute le informazioni di cui ai punti che precedono, il Soggetto Responsabile provvederà a verificare se le informazioni siano idonee a qualificarsi come Informazioni Rilevanti ovvero Privilegiate, o meno, provvedendo a norma della presente Procedura e trasmettendo, ove del caso, al Responsabile dei Registri i nominativi ed identificativi dei soggetti aventi accesso alle informazioni in parola per l'alimentazione della RIL ovvero dell'Insider List a seconda dei casi.

10.2. Rinvio. Ai fini di quanto previsto dall'art. 7.5 che precede della presente Procedura, le società controllate adottano misure di riservatezza circa le proprie Informazioni Riservate in linea e conformi con quelle adottate dalla Società.

11. SONDAGGI DI MERCATO

11.1. Nozione di Sondaggio di mercato e normativa di riferimento. La Società, previa decisione assunta dal Soggetto Responsabile, può effettuare, anche per il tramite di terzi che agiscono in nome o per conto della stessa, sondaggi di mercato di cui all'art. 11 del MAR nonché dei Regolamenti Delegati (UE) della Commissione n. 2016/960 del 17 maggio 2016 e n. 2016/959 del 17 maggio 2016. Un sondaggio di mercato consiste nella comunicazione da parte della Società di informazioni, anteriormente all'annuncio di un'operazione, al fine di valutare l'interesse dei potenziali investitori per una possibile operazione e le relative condizioni, come le dimensioni potenziali o il prezzo, a uno o più potenziali investitori (art. 11 del MAR, di seguito "Sondaggio di mercato").

11.2. Procedura. Prima dell'effettuazione di un Sondaggio di mercato, la Società esamina se il Sondaggio di mercato comporterà la comunicazione di Informazioni Privilegiate, registrando per iscritto la sua conclusione e i motivi della stessa. Tali registrazioni scritte sono fornite su richiesta dell'autorità competente. Tale obbligo si applica a ciascuna comunicazione di Informazioni Privilegiate per l'intera durata del Sondaggio di mercato aggiornando di conseguenza le registrazioni scritte di cui al presente articolo.

La Società definisce un insieme di informazioni *standard* che vengono scambiate con la persona che riceve il Sondaggio di mercato, prima di effettuare lo stesso, conformemente al disposto dell'art. 3 paragrafi 3 e 4 del Regolamento Delegato (UE) 2016/960 della Commissione a seconda che il Sondaggio implichi o meno la comunicazione di Informazioni Privilegiate, restando inteso che qualora il Sondaggio

comporti la comunicazione di Informazioni Privilegiate, la Società (a) ottiene il consenso della persona che riceve il Sondaggio di mercato a ricevere Informazioni Privilegiate; (b) informa la persona che riceve il Sondaggio di mercato che le è vietato utilizzare tali Informazioni Privilegiate, o tentare di utilizzarle, con l'acquisizione o la cessione, per conto proprio o per conto di terzi, direttamente o indirettamente, di strumenti finanziari cui si riferiscono tali Informazioni Privilegiate; (c) informa la persona che riceve il Sondaggio di mercato che le è vietato utilizzare tali Informazioni Privilegiate, o tentare di utilizzarle, tramite cancellazione o modifica di un ordine già inoltrato concernente uno strumento finanziario cui si riferiscono tali Informazioni Privilegiate; e (d) informa la persona che riceve il Sondaggio di mercato che, accettando di ricevere le Informazioni Privilegiate, ha l'obbligo di mantenere riservate tali Informazioni Privilegiate.

Al fine di preservare la confidenzialità e riservatezza delle informazioni oggetto di Sondaggio, la Società sottoscrive con le persone che riceveranno gli stessi specifici accordi di riservatezza.

Ove il Sondaggio non sia registrato con modalità audio o video o risulti da corrispondenza scambiata – nel qual caso la Società è tenuta a conservare dette registrazioni – bensì avvenga attraverso incontri *vis-à-vis* con potenziali investitori, di detti incontri deve essere redatto verbale/minuta di incontro. Detti verbali riportano le informazioni di cui agli **Allegati 4A e 4B**, a seconda che abbiamo avuto o meno ad oggetto (anche) Informazioni Privilegiate.

In ogni caso, la Società (o il terzo incaricato di comunicare le informazioni nell'ambito di un Sondaggio) assicura che ad ogni persona che riceve il Sondaggio sia comunicato lo stesso livello di informazioni.

Ove le informazioni comunicate nell'ambito di un Sondaggio di mercato cessano di essere Informazioni Privilegiate, la Società provvede ad informare la persona che ha ricevuto dette informazioni, fornendo i dati e le informazioni richiesti dalla normativa applicabile.

12. ARCHIVIAZIONE

12.1. Archiviazione della documentazione. La documentazione richiamata all'interno e/o dalla presente Procedura (e dunque, *inter alia*, copia delle comunicazioni con i soggetti iscritti nell'Insider List; accordi di riservatezza; valutazioni scritte in merito alla natura di informazioni societarie; decisioni scritte in merito all'attivazione di procedure di ritardo nella diffusione di Comunicati; etc.) -con l'eccezione dei Sondaggi come indicato nel paragrafo 12.2. che segue - è conservata a cura dell'Ufficio Legale della Società.

12.2. Archiviazione relativa ai Sondaggi. L'archiviazione delle documentazione relativa ai Sondaggi di mercato di cui alla sezione 11 che precede (e, dunque, i verbali ovvero le valutazioni in merito al contenuto dei Sondaggi di mercato di cui al precedente art. 11.2) è effettuata a cura dell'Ufficio Investor Relations. Lo stesso è altresì incaricato di redigere, mantenere ed aggiornare un elenco delle persone alle quali è stato sottoposto un Sondaggio, conformemente alle disposizioni normative applicabili, nonché dei potenziali investitori che abbiano deciso di non riceverne.

13. ENTRATA IN VIGORE

Le disposizioni della presente Procedura entrano in vigore dalla data di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

14. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA PROCEDURA

Modifiche ed integrazioni di carattere sostanziale della presente Procedura sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione della Società.
E' peraltro riconosciuta al Presidente ed agli Amministratori Delegati la facoltà di apportare eventuali modifiche o integrazioni al presente documento di carattere formale, a condizione che il contenuto rimanga invariato nella sostanza, ovvero modifiche dettate da variazioni organizzative o normative, nel qual caso provvedono ad informare e far ratificare il plenum del Consiglio alla prima riunione utile.

L'Ufficio Legale e l'Ufficio Investor Relations della Società monitorano il mantenimento nel corso del tempo dei requisiti di solidità e funzionalità della Procedura; a tal fine presentano eventuali proposte di adeguamento, anche alla luce di *best practice* o aggiornamenti normativi.

15. PROCEDIMENTO SANZIONATORIO

La presente procedura rappresenta (anche) un presidio di cui al Modello organizzativo 231 della Società: la mancata osservanza delle norme della stessa costituirà violazione dei presidi di cui a tale Modello e potrà essere conseguentemente sanzionato, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del Modello stesso.

16. DIFFUSIONE DELLA PROCEDURA

Copia della presente Procedura viene agli Amministratori, ai Sindaci, ai dirigenti e dipendenti della Società.

La presente Procedura viene inoltre pubblicata sul sito web della Società nella sezione Investor Relations, nella intranet aziendale ed affissa in bacheca.

* * *

Allegati:

1. Allegato 1: Modello di notifica a Consob ritardo nel comunicato
2. Allegato 2: Comunicazione iscrizione registro Insider List
3. Allegato 3: Comunicazione cancellazione registro Insider List
4. Allegati 4A e 4B: Sondaggi di mercato: informazioni da riportare nei verbali di incontro

ALLEGATO 1

MODELLO DI NOTIFICA A CONSOB RITARDO NEL COMUNICATO

Da inviare via pec all'indirizzo consob@pec.consob.it, "Divisione Mercati" indicando in oggetto "MAR ritardo comunicazione".

Riferimento	MAR - Ritardo comunicazione informazioni privilegiate - Saes Getters S.p.A.
Emittente	SAES Getters S.p.A.
Notificante	<i>[nome, cognome, posizione]</i>
Estremi di contatto del notificante	<i>[indirizzo posta elettronica]</i>
	<i>[n°. telefono fisso professionale]</i>
	<i>[n°. telefono cellulare professionale]</i>
Identificazione dell'informazione privilegiata interessata dal ritardo nella divulgazione	<i>[titolo del Comunicato]</i>
	<i>[numero di riferimento del sistema usato per la diffusione]</i>
	<i>[data ed ora del Comunicato]</i>
Decisione di ritardare la divulgazione dell'informazione privilegiata	<i>[data ed ora della decisione di ritardare il Comunicato]</i>
Identità dei responsabili della decisione di ritardare la comunicazione	<i>[Identità di tutti i soggetti responsabili della decisione di ritardare il Comunicato]</i>

<p>Spiegazione delle modalità con cui sono state soddisfatte le condizioni per il ritardo della comunicazione al pubblico</p>	<p><i>[Spiegazione sintetica dell'integrazione delle tre condizioni necessarie per il ritardo: a) l'immediata comunicazione pregiudicherebbe probabilmente i suoi legittimi interessi; b) il ritardo nella comunicazione probabilmente non avrebbe l'effetto di fuorviare il pubblico; c) la Società sia in grado di garantire la riservatezza dell'Informazione Privilegiata]</i></p>
---	--

ALLEGATO 2

SU CARTA INTESTATA SAES GETTERS S.P.A.

Spett.le/Egregio/Gentile

[●]

[INDIRIZZO]

[CITTA']

[Luogo], [data]

Oggetto: Iscrizione nell'Insider List

Egregio Sig. [●],

con la presente la informiamo che abbiamo provveduto ad iscrivere la sua persona [ovvero: la vostra società/associazione professionale] nell'Insider List, registro istituito dalla scrivente Società ai sensi dell'art. 18 del Reg. (UE) 596/2014 e art. 114 del D.Lgs. 58/1998 a far data dal giorno [●] ore [●].

Ci riferiamo in particolare alle informazioni in Suo possesso relative a [●].

La informiamo che tali informazioni a far data dalle ore [●] del [●] hanno assunto carattere "privilegiato" ai sensi della normativa vigente (di seguito, "**Informazioni Privilegiate**") ai sensi della normativa vigente.

La invitiamo a (ri)prendere visione della nostra Procedura in materia di gestione delle informazioni privilegiata sul sito internet www.saesgetters.com per tutte le informazioni in merito.

Le ricordiamo inoltre l'importanza del mantenimento della assoluta riservatezza relativamente alle informazioni in Suo possesso, il divieto di divulgazione delle stesse nonché il divieto di utilizzare, anche per interposta persona, per negoziare strumenti finanziari della Società, fino al momento in cui tali informazioni siano divenute di dominio pubblico.

Le ricordiamo infine che la violazione di quanto sopra e degli obblighi di legge previsti in merito alle Informazioni Privilegiate è tale da determinare l'integrazione dei reati previsti dal D. Lgs 58/1998. In particolare, è punito chiunque: (a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime; (b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione,

della funzione o dell'ufficio; (c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

Le rammentiamo che ai fini della determinazione degli illeciti c.d. di abuso di mercato, non è dirimente la circostanza che al momento in cui la condotta è posta in essere, la Società abbia o meno qualificato un'informazione come privilegiata.

[Ai fini di quanto sopra le chiediamo i dati di cui alla tabella sotto, necessari per l'iscrizione in parola.] Al riguardo La informiamo che i Suoi dati saranno trattati in conformità alle disposizioni previste dal decreto legislativo n. 196/2003 (il "Codice privacy").

SAES Getters S.p.A.

(firma)

* * *

ALLEGATO 3

SU CARTA INTESTATA SAES GETTERS S.P.A.

Spett.le/Egregio/Gentile

[●]

[INDIRIZZO]

[CITTA']

[Luogo], [data]

Oggetto: Cancellazione dall'Insider List

Egregio Sig. [●],

con la presente la informiamo che abbiamo provveduto a cancellare la sua persona [ovvero: la vostra società/associazione professionale] dall'Insider List, registro istituito dalla scrivente Società ai sensi dell'art. 18 del Reg. (UE) 596/2014 e art. 114 del D.Lgs. 58/1998, a far data dalle ore [●] del [●].

Le ricordiamo che la Procedura in materia di gestione delle informazioni privilegiata resta disponibile sul sito internet www.saesgetters.com per tutte le informazioni in merito.

I dati relativi alla Sua persona saranno trattati e conservati ai sensi di legge.

SAES Getters S.p.A.

ALLEGATO 4A

Informazioni da riportare nei verbali di incontro di Sondaggi di mercato aventi ad oggetto (anche) Informazioni Privilegiate.

Voce	Dettaglio
i. Identità del partecipante al mercato che comunica le informazioni	<i>Nome completo del partecipante al mercato che comunica le informazioni e della persona che al suo interno fornisce le informazioni e recapito utilizzato per</i>
ii. Identità della persona che riceve la comunicazione («l'interpellato»)	<i>Nome completo della persona che riceve la comunicazione e recapito utilizzato per la comunicazione.</i>
iii. Data e ora della comunicazione	<i>Data e ora (o ore) della comunicazione indicando il fuso orario.</i>
iv. Precisazione della natura della conversazione a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, lettera a), del regolamento	<i>Registrazione della dichiarazione che precisa che la comunicazione è finalizzata a un sondaggio di mercato.</i>
v. Conferma dell'identità dell'interpellato a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2016/960	<i>Registrazione dell'informazione relativa alla conferma data dall'interpellato del fatto che il partecipante al mercato che comunica le informazioni sta parlando con la persona incaricata dal potenziale investitore di ricevere il sondaggio di mercato.</i>
vi. Precisazione a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, lettera d), del regolamento delegato (UE) 2016/960 del fatto che saranno comunicate informazioni privilegiate	<i>Registrazione della dichiarazione che precisa che, se accetta di ricevere il sondaggio di mercato, l'interpellato riceverà informazioni che, a parere del partecipante al mercato che le comunica, costituiscono informazioni privilegiate e del riferimento all'obbligo di cui all'articolo 11, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 596/2014.</i>
vii. Informazione sulla stima del momento in cui le informazioni cesseranno di essere informazioni privilegiate a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, lettera e), del regolamento delegato (UE) 2016/960	<i>Registrazione dell'eventuale informazione fornita sulla stima del momento in cui le informazioni saranno rese pubbliche o l'operazione sarà avviata, con spiegazione dei motivi per cui la stima potrà variare e del modo in cui l'interpellato sarà informato se i tempi stimati non saranno più validi.</i>
viii. Dichiarazione sugli obblighi dell'interpellato a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, lettera f), del regolamento delegato (UE) 2016/960	<i>Registrazione della dichiarazione che informa l'interpellato degli obblighi che si applicano al possesso di informazioni privilegiate a norma dell'articolo 11, paragrafo 5, primo comma, lettere b), c) e d), del regolamento (UE) n. 596/2014.</i>
ix. Conferma del consenso a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, lettera g), del regolamento delegato (UE) 2016/960	<i>Registrazione dell'informazione relativa al consenso dato dall'interpellato a ricevere informazioni privilegiate a norma dell'articolo 11, paragrafo 5, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) n. 596/2014 (domanda e risposta).</i>

x. Comunicazione delle informazioni a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, lettera h), del regolamento delegato (UE) 2016/960	<i>Descrizione delle informazioni comunicate ai fini del sondaggio di mercato, con indicazione di quelle considerate informazioni privilegiate.</i>
--	---

ALLEGATO 4B

Informazioni da riportare nei verbali di incontro di Sondaggi di mercato non aventi ad oggetto (anche) Informazioni Privilegiate.

Voce	Dettaglio
i. Identità del partecipante al mercato che comunica le informazioni	<i>Nome completo del partecipante al mercato che comunica le informazioni e della persona che al suo interno fornisce le informazioni e recapito utilizzato per la comunicazione.</i>
ii. Identità della persona che riceve la comunicazione («l'interpellato»)	<i>Nome completo della persona che riceve la comunicazione e recapito utilizzato per la comunicazione.</i>
iii. Data e ora della comunicazione	<i>Data e ora (o ore) della comunicazione indicando il fuso orario.</i>
iv. Precisazione della natura della conversazione a norma dell'articolo 3, paragrafo 4, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2016/960	<i>Registrazione della dichiarazione che precisa che la comunicazione è finalizzata a un sondaggio di mercato.</i>
v. Conferma dell'identità a norma dell'articolo 3, paragrafo 4, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2016/960	<i>Registrazione dell'informazione relativa alla conferma data dall'interpellato del fatto che il partecipante al mercato che comunica le informazioni sta parlando con la persona incaricata dal potenziale investitore di ricevere il sondaggio di mercato.</i>
vi. Precisazione a norma dell'articolo 3, paragrafo 4, lettera d), del regolamento delegato (UE) 2016/960 del fatto che non saranno comunicate informazioni privilegiate	<i>Registrazione della dichiarazione che precisa che, se accetta di ricevere il sondaggio di mercato, l'interpellato riceverà informazioni che, a parere del partecipante al mercato che le comunica, non costituiscono informazioni privilegiate e del riferimento all'obbligo di cui all'articolo 11, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 596/2014.</i>
vii. Conferma del consenso a norma dell'articolo 3, paragrafo 4, lettera e), del regolamento delegato (UE) 2016/960	<i>Registrazione dell'informazione relativa al consenso dato dall'interpellato a procedere al sondaggio di mercato (domanda e risposta).</i>
viii. Comunicazione delle informazioni a norma dell'articolo 3, paragrafo 4, lettera f), del regolamento delegato (UE) 2016/960	<i>Descrizione delle informazioni comunicate ai fini del sondaggio di mercato.</i>